



COMUNE DI ZANÈ



PROVINCIA DI VICENZA

CAPITOLATO SPECIALE

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

“ASSISTENZA DOMICILIARE DEL COMUNE DI ZANÈ”

PERIODO 1 GENNAIO 2015 - 31 DICEMBRE 2018

Art. 1 - Oggetto del capitolato

Il presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento, a contratto, del servizio **di assistenza domiciliare nel territorio del Comune di Zanè.**

Previo analisi della PA, alla Ditta aggiudicataria potrà essere affidato anche il servizio di consegna a domicilio del pasto caldo ai fruitori nella giornata del sabato (solo pranzo) ed eventualmente nelle altre giornate infrasettimanali, solo se necessario; in tal caso il costo del servizio è quello orario derivante dall'aggiudicazione.

Il monte ore annuo presunto è di n. 700 ore.

Il numero delle ore presunto è stato calcolato sulla base delle ore medie di assistenza domiciliare dell'ultimo triennio e si intende comprensivo sia del lavoro diretto con l'utenza che di quello di back office (come ad esempio la partecipazione alle riunioni, di norma settimanali, con l'Assistente Sociale del Comune di Zanè e la compilazione delle schede del servizio).

Detto monte ore ha valore puramente indicativo e non costituisce impegno specifico dell'Amministrazione Comunale che riconoscerà il relativo corrispettivo solo per le prestazioni effettivamente rese, nulla altro essendo dovuto anche nel caso in cui le prestazioni dovessero risultare in numero inferiore a quelle del minimo teorico che, si ripete, ha unicamente valore indicativo.

Eventuali eccezioni in aumento, dovranno, ai fini di garantire la copertura della spesa, essere autorizzate formalmente e in via preventiva dal Responsabile comunale. La stazione appaltate si riserva pertanto di aumentare il predetto monte ore fino ad un quinto del totale annuo, per cui la Cooperativa affidataria sarà compensata sulla base del prezzo offerto e non potrà pretendere particolari indennità.

Art. 2 - Modalità di svolgimento del servizio

Il Comune svolge le funzioni di valutazione e di coordinamento del servizio di assistenza domiciliare, pertanto, la rilevazione dei bisogni, l'esame dei casi, l'individuazione dei destinatari, le modalità di intervento dell'operatore, la programmazione e la verifica dei singoli interventi socio-assistenziali sono di competenza del Servizio Sociale del Comune di Zanè tramite l'Assistente Sociale Comunale.

Il servizio oggetto della gara, si svolge su cinque giorni alla settimana (dal lunedì al venerdì) **dalle ore 7,00 alle ore 12,00 circa**; mentre per l'eventuale affidamento del servizio di consegna dei pasti al sabato, il servizio si svolge dalle ore 11,30 alle ore 12,30 circa. Attività pomeridiana potrà essere svolta solo per casi di particolare necessità, valutati per competenza, di volta in volta, dall'Assistente Sociale Comunale e approvati dalla PA per cui si possa configurare un aumento delle ore rispetto al monte ore presunto di cui alla presente gara.

(firma) _____ per accettazione

Il periodo temporale di servizio prestato si deve intendere al netto dei tempi di percorrenza necessari per raggiungere l'abitazione dell'utente o il luogo dove viene attivato il servizio.

I costi di detti tempi di percorrenza, comprese tutte le spese per gli spostamenti, saranno a carico della Cooperativa che deve quindi garantire che i propri operatori siano autosufficienti ed autonomi per gli spostamenti, da effettuarsi con utilizzo di mezzi propri o di proprietà della Cooperativa (il prezzo orario offerto è comprensivo della spesa per gli spostamenti).

In caso di trasporto di minore si dovrà avere la preventiva autorizzazione da parte degli esercenti la potestà genitoriale.

Art. 3 - Descrizione del servizio oggetto dell'appalto

L'assistenza domiciliare è un servizio di base che consiste in un complesso di prestazioni di natura socio-assistenziale volti a garantire al Cittadino, utente del servizio, un supporto ed aiuto alle attività di vita quotidiana.

Le prestazioni attivate dall'Amministrazione Comunale, su analisi e valutazione dell'Assistente Sociale Comunale, hanno come finalità il mantenimento del miglior livello di vita possibile dell'individuo e di favorire la sua permanenza e l'integrazione nel proprio ambiente di vita riducendo il ricorso a strutture residenziali.

Le prestazioni prevedono, ad esempio:

- la cura e l'igiene della persona,
- la consegna del pasto caldo a domicilio,
- la mobilitazione dell'utente allettato,
- l'aiuto nella deambulazione,
- il disbrigo e riordino della casa, piccolo bucato, aiuto nell'acquisto della spesa,
- altre attività di aiuto e sostegno valutate dall'Assistente Sociale Comunale competente.

L'attività di servizio domiciliare verrà svolta presso il domicilio dell'utente sulla base di progetti personalizzati individuati dall'Assistente Sociale Comunale.

Il monte ore di prestazione riconosciuto a ciascun utente dovrà avere la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Art. 4 - Durata

L'affidamento del servizio avrà la durata dall'1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2018.

Il contratto si intenderà risolto alla scadenza del termine stabilito.

L'affidamento potrà essere prorogato, a giudizio insindacabile della PA, con obbligo di accettazione della Cooperativa affidataria, alle medesime modalità e condizioni, fino ad un massimo di sei mesi, ciò nel caso si renda necessario a garantire la continuità del servizio fino al nuovo affidamento.

E' vietato il subappalto.

Il contratto non potrà essere ceduto, nemmeno parzialmente, a pena di nullità dello stesso; in caso di inottemperanza a tale divieto, il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile e si procederà all'incameramento della cauzione. Sono fatte salve le previsioni di cui all'art. 116 del D. Lgs. 163/2006.

Art. 5 - Importo presunto dell'appalto

L'importo presunto della gara **per il periodo 01/01/2015-31/12/2018 è pari a Euro 56.000,00** (pari a presunti Euro 14.000,00 annui), al netto di I.V.A. e su tale importo verrà effettuata l'aggiudicazione, basata sul prezzo orario a base di gara di Euro 20,00, per presumibili n. 700 ore di servizio annue.

Art. 6 - Sono a carico della Cooperativa.

La Cooperativa che risulterà affidataria del servizio oggetto della presente gara è tenuta a stipulare con l'Amministrazione Comunale il contratto regolante i reciproci rapporti.

Tale atto contiene i seguenti obblighi a carico della Cooperativa:

- assicurare che il proprio personale addetto al servizio sia in possesso della qualifica di operatore socio-sanitario conseguita a seguito corsi di formazione autorizzati dalla Regione Veneto ai sensi della L.R. 20/2001 o equipollente, nonché sia in possesso della patente di guida - cat. B;
- garantire che il personale che sarà adibito abbia un'esperienza lavorativa almeno triennale per periodi anche non continuativi nel settore dell'assistenza base alla persona;
- garantire che il personale sia capace ed idoneo fisicamente e di essere in possesso della documentazione sanitaria richiesta dalla normativa vigente per le specifiche mansioni svolte dal personale impiegato;
- di assumersi tutte le spese, gli oneri e i rischi derivanti dall'affidamento del servizio oggetto della presente gara, nonché ogni attività e fornitura che si rendesse necessaria per l'espletamento dello stesso al fine di un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, incluso quindi anche le attività preliminari all'avvio del servizio;
- garantire che i propri operatori impiegati osservino diligentemente gli oneri e le norme previste dal presente capitolato, osservino il segreto professionale, attuino i programmi e gli indirizzi dei servizi come concordati;
- di impegnarsi a comunicare, per iscritto, prima della stipulazione del contratto il nominativo dell'operatore assegnato specificando il possesso della qualifica di operatore socio-sanitario o equipollente in base alla normativa regionale;
- assicurare che il servizio, oggetto della presente gara, venga svolto con la massima diligenza, correttezza e responsabilità, nonché in ottemperanza a tutte le norme di legge e regolamenti in materia di appalto, di sicurezza e diritto del lavoro, nonché secondo le modalità, termini e indicazioni contenute nel presente Capitolato, pena la risoluzione di diritto del contratto;
- **di accettare che, previa richiesta del Comune di Zanè e disponibilità della Cooperativa, la stessa operi anche per la consegna del pasto caldo a domicilio (solo pranzo) al sabato ed eventualmente anche in altre giornate (escluse le festività), alle medesime condizioni e modalità;**
- assicurare che negli spostamenti necessari per lo svolgimento del servizio l'operatore utilizzerà l'automobile di proprietà dello stesso o di proprietà della Cooperativa, in capo alla quale competeranno tutte le spese e tutti i costi inerenti nonché tutti gli obblighi assicurativi e di legge;
- assicurare il servizio per un monte ore presunto di 700 ore annue, da svolgersi dal lunedì al venerdì **dalle ore 7,00 alle ore 12,00 circa e, per l'eventuale servizio di consegna del pasto a domicilio ai fruitori del sabato, dalle ore 11,30 alle ore 12,30 circa;**
- accettare che il monte ore sopraddetto abbia valore puramente indicativo e non costituisca titolo di pretesa alcuna da parte della Cooperativa affidataria, pertanto, il Comune di Zanè ha facoltà di ridurre, o di aumentare il monte ore fino ad un quinto, alle condizioni tutte del contratto senza che la Cooperativa possa vantare diritti, avanzare riserve o chiedere compensi di sorta. In caso di aumento delle ore richieste alla Cooperativa affidataria le stesse verranno compensate sulla base del prezzo orario offerto dalla Cooperativa che non potrà pretendere particolari indennità;
- di garantire che nel redigere la propria offerta si è tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro;
- assicurare che il personale esibisca durante lo svolgimento del servizio apposita tessera di riconoscimento contenente la fotografia e le generalità dell'operatore nonché l'indicazione del datore di lavoro;

- verificare ed assicurare che il personale addetto al servizio si attenga alla programmazione e alle indicazioni stabilite dall'Assistente Sociale Comunale, con cui dovrà relazionarsi puntualmente per ogni segnalazione e/o necessità;
- assicurare costante e fattiva collaborazione con il personale dipendente del Comune di Zanè ed in particolare con il personale dell'Ufficio Assistenza;
- assicurare che il proprio personale assuma, durante lo svolgimento del servizio, un contegno irreprensibile e rispettoso sia nei confronti dell'Utenza che del Comune di Zanè;
- assicurare che il proprio personale agisca in ogni occasione con la diligenza professionale del caso e mantenga l'assoluta riservatezza su fatti e circostanze e in generale su informazioni di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento del servizio, con divieto di divulgazione o utilizzo a qualsiasi titolo, ai sensi del D. Lgs n. 196/2003, nonché di assicurare la vigilanza sull'operato degli incaricati del trattamento dei dati;
- assicurare la regolarità delle presenze, tenuto conto dell'esigenza di continuità del rapporto operatore-utente, con particolare attenzione alla riduzione del turn-over degli operatori;
- assicurare di procedere all'immediata sostituzione del personale assente per qualsiasi motivo, con altri operatori in possesso degli stessi requisiti tecnici e della specifica professionalità, nonché assicurare l'adeguato passaggio delle consegne tra gli stessi. Della sostituzione, della sua presumibile durata nonché del nome dell'operatore supplente, dovrà essere data tempestiva comunicazione al Comune di Zanè;
- di impegnarsi a presentare ogni mese un'apposita scheda, predisposta dall'Amministrazione Comunale, dove risulteranno registrate la natura e la durata delle prestazioni effettuate a domicilio dell'utente da parte dell'operatore; detta scheda dovrà essere sottoscritta dall'utente o da suo familiare/persona autorizzata;
- di accettare che le prestazioni oggetto del presente affidamento non potranno essere sospese, interrotte o abbandonate intendendosi ad ogni effetto un servizio di pubblico interesse; eventuali possibili interruzioni per causa di forza maggiore non prevedibili e non imputabili alla Cooperativa affidataria, dovranno essere immediatamente segnalate al Comune di Zanè per le valutazioni del caso;
- di adeguarsi ad eventuali prescrizioni date dal Comune di Zanè anche tramite l'Assistente Sociale Comunale che possono derivare anche dall'attività di verifica esercitata dal Comune sullo svolgimento del servizio. La mancata ottemperanza alle prescrizioni, previa diffida formale, costituisce presupposto per sospendere i pagamenti, ovvero nei casi più gravi e al persistere dell'inottemperanza, per la risoluzione del contratto;
- provvedere alla sostituzione del personale che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio anche a seguito analisi e valutazione motivata del Comune di Zanè;
- di impegnarsi ad esercitare, nelle forme opportune, il controllo e la vigilanza sul corretto svolgimento del servizio da parte del personale impiegato;
- garantire e promuovere un'adeguata formazione annuale e aggiornamento dell'operatore impiegato nel servizio e degli eventuali sostituti;
- realizzare quanto contenuto e dichiarato nell'offerta tecnica presentata;
- farsi carico di tutti gli oneri dell'attività conseguenti ed inerenti il servizio, anche se non espressamente richiamati nel presente Capitolato;
- di farsi carico di fornire agli operatori il vestiario e gli strumenti necessari all'esecuzione delle prestazioni, ai sensi della normativa vigente;
- assicurare il divieto sia della Cooperativa affidataria che dei propri operatori di ricevere qualsiasi tipo di compenso nonché di intrattenere rapporti privatistici con gli utenti beneficiari del servizio di cui trattasi;

(firma) _____ per accettazione

- l'osservanza della normativa in materia di informazione, protezione e sicurezza dell'impiego e delle condizioni di lavoro, esonerando il Comune di Zanè da qualsiasi responsabilità in merito (D. Lgs 81/2008);
- dovrà inoltre informare ed aggiornare il proprio personale ai sensi degli artt. 36 e 37 del D. Lgs. n. 81/2008;
- garantire l'osservanza delle norme civili, previdenziali, assistenziali, antinfortunistiche e assicurazioni obbligatorie nonché delle norme contrattuali nei confronti del proprio personale, sollevando il Comune di Zanè da qualsiasi obbligo, responsabilità e da ogni controversia derivante e conseguente il rapporto di lavoro che intercorre tra la Cooperativa affidataria ed il proprio personale;
- garantire l'applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei soci le condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali del lavoro e dagli accordi integrativi territoriali nonché di rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, per tutta la durata dell'appalto;
- assumersi ogni onere relativo agli obblighi assicurativi, previdenziali ed antinfortunistici relativi al personale per cui la Cooperativa ne è la sola responsabile;
- di sollevare il Comune di Zanè da ogni e qualsiasi responsabilità per il mancato rispetto di qualsiasi obbligo di legge e contrattuale, assunti verso terzi nello svolgimento del servizio oggetto di contratto;
- di sollevare il Comune di Zanè da qualsiasi danno, di qualunque natura e per qualsiasi motivo comunque causato ad utenti del servizio o a terzi e ai loro beni, mobili ed immobili, dal personale della Cooperativa, anche nel caso di danni prodotti da negligenza e da un non corretto espletamento dei servizi assegnati;
- di esonerare il Comune di Zanè da qualsiasi responsabilità per eventuali danni e infortuni che il personale impiegato dovesse subire;
- di accettare che nessun rapporto di lavoro subordinato potrà costituirsi tra il Comune di Zanè e il personale della Cooperativa affidataria;
- di impegnarsi all'atto della stipulazione del contratto, a stipulare, come previsto nel disciplinare di gara, apposite polizze assicurative;
- di impegnarsi a segnalare al Comune di Zanè qualsiasi problema, inconveniente, disfunzione, danno o altro di qualsiasi natura e di prestarsi a tutti gli accertamenti del caso.

Art. 7 - Responsabilità della Cooperativa

La Cooperativa è responsabile della corretta esecuzione delle disposizioni e prescrizioni impartite con il presente Capitolato, nonché dell'ottemperanza a tutte le norme di legge e regolamenti in materia di appalto e di diritto del lavoro; tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali, e previdenziali relativi al personale impiegato, sono quindi a totale carico della Cooperativa che ne è la sola responsabile.

La Cooperativa assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni a persone o a beni, arrecati alla Cooperativa, al Comune di Zanè, agli utenti o anche a terzi, nell'espletamento delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche nel caso di danni prodotti da negligenza e da un non corretto espletamento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico ogni eventuale risarcimento, senza diritto di rivalsa o a compensi da parte del Comune di Zanè, esonerandolo altresì da ogni responsabilità a riguardo.

A copertura dei rischi dei servizi, la Cooperativa è obbligata stipulare, per l'intera durata del contratto:

● polizza di assicurazione di Responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera a copertura di tutti i danni che l'affidatario, i suoi collaboratori o del personale che presti servizio a qualsiasi titolo in riferimento all'oggetto della gara, possono provocare a terzi nello svolgimento delle attività regolamentate dalla presente gara (inclusi gli atti aggiuntivi e/o integrativi-modificativi), con massimali non inferiori a:

- **RCT Euro 1.500.000,00 unico per sinistro;**
- **RCO Euro 1.000.000,00 unico per sinistro**

In particolare dette polizze tengono indenne la Cooperativa, compresi i relativi dipendenti, collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno la Cooperativa possa arrecare, inclusi i danni da interruzione del servizio, da trattamento dei dati personali.

La Cooperativa dovrà altresì provare di aver contratto adeguate coperture assicurative per la **responsabilità civile verso terzi per gli autoveicoli** di sua proprietà o comunque in sua disponibilità impiegati nella gestione del servizio, con massimale non inferiore a Euro 1.000.000,00 e con clausola di rinuncia alla rivalsa. La Cooperativa dovrà altresì stipulare apposita copertura assicurativa contro gli infortuni del posto di guida di tutti gli automezzi di proprietà o in disponibilità al servizio; detta assicurazione deve valere per chiunque conduca il veicolo o comunque per l'operatore impiegato nel servizio.

Si precisa che la stipula delle predette polizze viene richiesta per una maggiore tutela del Comune e degli utenti del servizio e pertanto si ribadisce che:

- l'eventuale inoperatività totale o parziale delle coperture prestate dal contratto di assicurazione non esonererà in alcun modo l'affidatario dalle responsabilità di qualsiasi genere eventualmente ad esso imputabili ai sensi di legge, lasciando in capo allo stesso la piena soddisfazione delle pretese dei danneggiati;
- le eventuali franchigie e/o scoperti previsti dal contratto non potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati;
- il Comune verrà quindi sempre tenuto indenne per eventuali danni imputabili all'affidatario e non coperti in tutto o in parte dalla sua polizza assicurativa.

Resta inteso che qualora per qualsiasi causa vengano meno le coperture assicurative prestate e le stesse non vengano ripristinate su richiesta del Comune di Zanè, quest'ultimo ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

Copia autentica di tutte polizze sopracitate dovrà essere depositata contestualmente alla sottoscrizione del contratto; la mancata presentazione delle stesse non darà luogo a contratto.

Resta inteso che, qualora nello svolgimento del servizio si verificano irregolarità, problemi o altri inconvenienti di qualsiasi natura, la Cooperativa deve darne, in ogni caso, tempestiva comunicazione al Responsabile del Servizio, e comunque prestarsi a tutti gli accertamenti del caso.

Art. 8 - Competenze del Comune di Zanè

● Pagamenti

Il Comune verserà alla Cooperativa affidataria il corrispettivo per il servizio di cui al presente affidamento, determinato in sede di gara, che verrà liquidato su presentazione di fatture mensili intestate al Comune di Zanè indicanti le ore effettuate e il codice identificativo di gara (C.I.G.).

Ogni fattura dovrà essere corredata di un prospetto riepilogativo indicante le ore di servizio effettuate nel mese per ogni singolo utente, ai fini del relativo controllo.

Come sopra specificato, le ore di servizio per ciascun utente devono intendersi al netto dei tempi di percorrenza necessari per raggiungere l'abitazione dell'utente. I costi di detti tempi di percorrenza,

comprese tutte le spese, gli oneri e i mezzi necessari per gli spostamenti, sono a carico della Cooperativa.

Il Comune di Zanè effettuerà la verifica della regolarità contributiva della Cooperativa affidataria, mediante l'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva. In caso di inottemperanza agli obblighi in materia di contribuzioni, accertata dal Comune di Zanè o ad esso segnalata dagli Enti preposti, il medesimo comunicherà alla Cooperativa affidataria e agli Enti preposti detti, l'inadempienza accertata.

Il pagamento sarà effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento al protocollo comunale della fattura conforme e regolare. L'affidatario non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo (acquisizione del DURC); ciò non dovrà incidere sulla continuità e qualità delle prestazioni in capo all'affidatario del servizio.

Con il pagamento del corrispettivo di cui sopra si intendono interamente remunerati dal Comune di Zanè tutte le prestazioni, le spese, i rischi e quant'altro necessario per la perfetta esecuzione del servizio da parte della Cooperativa affidata, nonché qualsiasi onere, espresso e non dal presente capitolato, inerente e conseguente al servizio di cui trattasi.

Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l'importo di eventuali penalità applicate per inadempienze a carico della Cooperativa e quant'altro dalla stessa dovuto.

In caso di grave inadempimento contrattuale è sempre facoltà del Comune di Zanè di sospendere i pagamenti delle fatture, in applicazione e per gli effetti dell'art. 1460 del codice civile.

- **Revisioni del prezzo**

Ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs. n. 263/2006 è ammesso l'adeguamento dei prezzi, che potrà essere richiesto a partire dal secondo anno dalla sottoscrizione del contratto, nei limiti della variazione dell'indice generale calcolato dall'ISTAT dei prezzi di consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. La mancata richiesta si intenderà come conferma dei prezzi vigenti.

Tale adeguamento esclude ogni altro adeguamento anche in presenza di eventuali rinnovi dei CCNL.

- **Monitoraggio e controllo**

Il Comune di Zanè avrà ampia facoltà di controllo, che potrà essere esercitato in ogni momento, in ordine al puntuale rispetto degli obblighi in capo alla Cooperativa affidataria e alle modalità di svolgimento del servizio e ciò anche tramite visite domiciliari dell'Assistente Sociale Comunale presso gli utenti del servizio al fine di verificare l'operato della Cooperativa affidataria con particolare riferimento alla verifica dei livelli qualitativi, quantitativi e funzionali del servizio e di soddisfazione dell'utente.

La Cooperativa affidataria dovrà adeguarsi ad eventuali prescrizioni date dal Comune di Zanè, entro il termine da quest'ultimo indicato, comunicando all'Ente stesso l'avvenuta ottemperanza alle prescrizioni. La mancata ottemperanza alle prescrizioni, previa formale diffida, costituisce presupposto per sospendere i pagamenti, ovvero nei casi più gravi e al persistere dell'inottemperanza, per la risoluzione del contratto.

La Cooperativa affidataria è tenuta a fornire tutta la collaborazione e i chiarimenti necessari, nonché la documentazione richiesta.

- **Esecuzione in danno**

Considerata la particolare natura del servizio, il Comune di Zanè si riserva la facoltà di affidare a terzi l'effettuazione delle prestazioni per qualsiasi motivo non rese dalla Cooperativa affidataria, con

addebito a quest'ultima dell'intero costo sopportato e degli eventuali danni e ciò senza pregiudizio, ove ricorrano gli estremi, per l'applicazione delle "penali".

Art. 9 - Penalità

Il servizio oggetto della presente gara è da considerarsi ad ogni effetto servizio di pubblico interesse e per nessuna ragione potrà essere sospeso, interrotto od abbandonato. Le eventuali possibili interruzioni per causa di forza maggiore non prevedibili e non imputabili alla Cooperativa, dovranno essere immediatamente segnalate al Comune di Zanè, che le valuterà in relazione all'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto.

Il Comune di Zanè, a tutela della qualità del servizio nonché del rispetto delle norme di legge e delle norme contrattuali, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di verificata violazione di tali norme, secondo il principio della progressione.

La sanzione sarà applicata dopo formale contestazione, da effettuarsi a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, ed esame delle eventuali controdeduzioni della Cooperativa che devono pervenire, anche a mezzo telefax, entro 10 (dieci) giorni dalla data della contestazione.

Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione.

In caso di mancata risposta alla contestazione o di accertamento di inadempimento, il Comune di Zanè addebita alla Cooperativa una penale da un minimo di Euro 100,00 (Euro cento/00) ad un massimo di Euro 1.000,00 (Euro mille/00), applicata gradualmente secondo la gravità dell'irregolarità riscontrata e a giudizio insindacabile del Comune di Zanè.

In caso di recidiva per la medesima infrazione, la penalità è raddoppiata.

Per cumulo di infrazioni il Comune di Zanè potrà procedere alla risoluzione del contratto.

In caso di mancato pagamento della penale entro il termine di 30 giorni dalla data di contestazione, il Comune di Zanè procederà al recupero della penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dalla Cooperativa.

L'applicazione delle penali non estingue il diritto di rivalsa del Comune di Zanè nei confronti della Cooperativa affidataria per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali la Cooperativa affidataria rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per ogni inadempienza.

In caso di scioperi del personale addetto al servizio, la Cooperativa dovrà darne comunicazione all'Ufficio Assistenza Comunale, con preavviso di almeno 48 ore, impegnandosi comunque a ricercare soluzioni alternative per l'espletamento del servizio.

Nel caso di scioperi qualora siano rispettati gli impegni contrattuali e le norme di cui alla legge n. 146/1990, per quanto applicabili, nessuna penalità sarà imputabile alla Cooperativa.

Art. 10 - Risoluzione del contratto

E' facoltà del Comune di Zanè risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del codice civile e di procedere all'esecuzione del contratto in danno alla Cooperativa affidataria.

Il Comune di Zanè ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice raccomandata con messa in mora di 15 (quindici) giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, qualora dovessero emergere a carico della Cooperativa affidataria irregolarità tali da pregiudicare la validità del rapporto contrattuale.

In ogni caso il contratto potrà essere dichiarato risolto di diritto dal Comune di Zanè oltre che nei casi previsti negli articoli precedenti anche per i seguenti motivi:

- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Cooperativa affidataria nel corso della procedura di gara,

- nel caso di insolvenza o di grave dissesto economico e finanziario della Cooperativa affidataria, risultante dall'avvio di una procedura concorsuale o dal deposito di un ricorso che proponga lo scioglimento, il fallimento o la liquidazione,
- nel caso la Cooperativa affidataria perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura di gara nonché richiesti per la stipula del contratto,
- nel caso di interruzione, abbandono o mancata esecuzione del servizio non dipendente da cause di forza maggiore,
- gravissime violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate dopo due diffide formali da parte del Comune di Zanè,
- gravissime o abituali negligenze o deficienze del servizio, regolarmente accertate e notificate e che, a giudizio del Comune di Zanè compromettano gravemente l'efficienza del servizio stesso,
- impiego di personale non idoneo,
- nel caso di condanna, sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero nel caso di misure previste dalla normativa antimafia;
- fallimento o cessazione della Cooperativa affidataria,
- mancato adempimento di quanto dichiarato in sede di gara,
- ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto ai sensi dell'art. 1453 del codice civile,
- sub-appalto, anche parziale, della gestione del servizio.

Con la risoluzione del contratto sorge per il Comune di Zanè il diritto di affidare a terzi il servizio, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno, incluso il maggior costo del servizio effettuato da altra Cooperativa per la durata residua del contratto, fatte salve le possibilità di ogni altra iniziativa che il Comune di Zanè intenderà mettere in atto.

Tali somme saranno prelevate dal deposito cauzionale e, se insufficiente, da eventuali crediti della Cooperativa, senza pregiudizio dei diritti del Comune di Zanè sui beni della Cooperativa.

L'esecuzione in danno non esime la Cooperativa dalle responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art. 11 - Recesso dal contratto da parte della Cooperativa affidataria

La Cooperativa affidataria può chiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire il servizio, in conseguenza di cause non imputabili alla Cooperativa stessa, secondo il disposto dell'art. 1672 del codice civile.

Qualora la Cooperativa affidataria dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo e giusta causa, il Comune di Zanè si rivalerà su tutto il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale. Verrà, inoltre, addebitata alla Cooperativa la maggiore spesa derivante dall'assegnazione del servizio ad altra Cooperativa concorrente, a titolo di risarcimento del danno, fatto salvo ogni altro diritto e per danni eventuali.

Art. 12 - Recesso dal contratto da parte del Comune di Zanè

La Cooperativa affidataria è tenuta all'accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale del contratto, salvo l'obbligo del preavviso di almeno due mesi, qualora il Comune di Zanè intenda provvedere diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale, del servizio.

Art. 13 - Cauzione

La cauzione provvisoria è stabilita nella misura del 2% dell'importo complessivo presunto posto a base della gara per il periodo 1/01/2015-31/12/2018, pari a € 1.120,00.=.

La cauzione definitiva stabilita nella misura del 10% dell'importo contrattuale, dovrà essere versata, secondo le modalità previste dal D. Lgs. 163/2006, a cura della Cooperativa affidataria in sede di stipulazione del contratto, a garanzia della regolare esecuzione del servizio e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempienza delle obbligazioni, fatta salva la risarcibilità del maggior danno. La cauzione definitiva resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto, fino a che non sia stata definitiva ogni eventuale controversia.

Art. 14 - Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in dipendenza del presente capitolato e del contratto che non si siano potute definire con le procedure dell'accordo bonario di cui all'art. 240 del D. Lgs. 163/2006, saranno attribuite alla competenza esclusiva del Foro di Vicenza.

Art. 15 - Tutela della privacy

Il Comune di Zanè è titolare del trattamento dei dati personali dei soggetti destinatari del servizio di cui trattasi, ivi compresi i dati sensibili; con apposita Determinazione del Responsabile competente, provvederà a nominare la Cooperativa affidataria responsabile del trattamento dei dati personali predetti, che dovrà agire nel rispetto dei principi di cui alla normativa vigente in materia (D. Lgs. 196/2003).

Art. 16 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato speciale si fa esplicito rinvio alle Leggi ed ai Regolamenti vigenti in materia, nonché alle disposizioni contenute nel Codice Civile.

Art. 17 - Disposizioni varie

- a) Nel termine che verrà indicato dal Comune di Zanè, la Cooperativa affidataria sarà tenuta a costituire la cauzione definitiva, pari al 10% dell'importo contrattuale, ed ad intervenire alla sottoscrizione del contratto, che sarà stipulato in forma pubblica amministrativa.
- b) Ai fini della stipula contrattuale, la Cooperativa dovrà presentare, come detto, le polizze assicurative nonché la dichiarazione in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari (indicante il conto dedicato e le generalità delle persone delegate ad operare sul medesimo conto) Ogni eventuale modifica nel corso della durata del contratto dovrà essere tempestivamente comunicata al Comune di Zanè.
- c) Ove, nel termine indicato per la stipula contrattuale, la Cooperativa non ottempererà alle richieste che saranno formulate, il Comune di Zanè, senza bisogno di ulteriori formalità o di preavvisi di sorta, potrà ritenere decaduta, a tutti gli effetti di legge e di regolamento, la Cooperativa stessa dall'aggiudicazione e quindi, il Comune di Zanè procederà all'incameramento della cauzione provvisoria, riservando la facoltà di aggiudicare la gara alla Cooperativa che segue in graduatoria o di procedere a nuova gara.
- d) Sono a carico della Cooperativa affidataria tutte le spese e oneri fiscali inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto, nessuna eccettuata od esclusa, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune.
- e) L'Amministrazione Comunale di Zanè si riserva la facoltà insindacabile di sospendere o annullare la presente procedura di gara, in qualsiasi momento, senza che alcun diritto possa derivarne ai partecipanti.
- f) L'Amministrazione Comunale di Zanè potrà, altresì a sua discrezione, per motivi di pubblica incolumità e di ordine pubblico, revocare o sospendere temporaneamente la vigenza del contratto, senza che ciò comporti alcun diritto di risarcimento per la Cooperativa affidataria.